



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

C.F. 81000270678 – P. IVA 00824050678

Tel. 0861/999113 – Email protocollo@comune.castilenti.te.it

*** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ***

Numero 116

Del 18-11-2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ALLA PROPOSIZIONE DEL CONTRORICORSO EX ART. 370 C.P.C. NEL RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DA BFF BANK S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI CASTILENTI

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15:35, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Mazzocca Sabina	PRESIDENTE	P
Antonelli Filippo	VICESINDACO	P
Del Rocino Enrico		P

ne risultano presenti 3 e assenti 0

Assume la presidenza il Signor Sabina Mazzocca in qualità di PRESIDENTE.

Assiste il Segretario comunale Federico Vaccaro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000:

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
f.to Merlitti Lorella

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
f.to Merlitti Lorella

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con sentenza n. 570/2023, pubblicata in data 7 giugno 2023, il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda proposta da Banca Farmafactoring S.p.A., condannando il Comune di Castilenti al pagamento dell'importo di € 70.950,55, oltre interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, nonché degli interessi anatocistici;
- avverso detta sentenza, il Comune di Castilenti, rappresentato dall'avv. Lucio Capanna, proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila;
- con sentenza n. 717/2025, pubblicata in data 16 giugno 2025, nel giudizio R.G. n. 14/2024, la Corte d'Appello di L'Aquila accoglieva l'appello principale del Comune, riformando integralmente la decisione di primo grado e rigettava le domande proposte da BFF Bank S.p.A., condannando quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 42.143,23, oltre interessi legali;

VISTO che avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 717/2025 è stato proposto, da parte di BFF Bank S.p.A., ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.;

RILEVATO che con determina dell'Ufficio Tecnico n. 152 del 26/07/2023, recante oggetto "Gestione utenze cedute alla Banca Farmafactoring – Affidamento incarico legale – Impegno di spesa – Lotto CIG ZB23C079E3", l'Ente ha già provveduto all'affidamento dell'incarico legale relativamente al contenzioso concernente i rapporti con Banca Farmafactoring/BFF Bank;

RITENUTO che risulta necessario, al fine di tutelare adeguatamente le ragioni dell'Ente, costituirsi nel giudizio di legittimità, presentando controricorso, per resistere al ricorso proposto dalla controparte, facendo valere l'inammissibilità e l'infondatezza delle relative doglianze;

DATO ATTO che l'Ente non dispone, all'interno della propria dotazione organica, di un servizio di avvocatura o di professionalità interne dotate delle specifiche competenze necessarie per curare direttamente la difesa nel giudizio di legittimità;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12 del 29/07/2024 che prevede la sostituzione tra responsabili di servizio, in caso di assenza per malattia, congedo ordinario, o per qualsiasi altro motivo;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI

- lo Statuto comunale;
- il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Con voti unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituire in giudizio il Comune di Castilenti nel procedimento instaurato da BFF Bank S.p.A. con controricorso per cassazione ex art. 370

c.p.c. avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 717/2025, pubblicata in data 16 giugno 2025;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, inclusi eventuali aggiornamenti dell'impegno di spesa e gli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire al legale già incaricato apposita procura alle liti, con ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, per la tutela giudiziale ed extragiudiziale degli interessi dell'Ente;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL e dell'art. 12 della l.r. n. 44/1991, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mazzocca Sabina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federico Vaccaro

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL RAGIONIERE

Castilenti, lì 11-12-2025

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 26-12-2025

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 11-12-2025 al 26-12-2025 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 134
DEL D. LGS. 267/2000.**

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federico Vaccaro
